



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI

Via delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – 98055 Lipari (ME) – Tel. +39 0909880819
uclipari@mit.gov.it - cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
ESTENSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DELLA NAVIGAZIONE IN “ACQUE TRANQUILLE”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTO** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1946 e ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956;
- VISTA** la legge 616 del 05 Giugno 1962 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTO** l'art. 21.3 del D.P.R n. 435 in data 8 novembre 1991 “Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione della Vita Umana in Mare”;
- VISTA** la circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri – “zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1 maggio – 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.);”;
- VISTA** la lettera circolare prot. n. 3102440 in data 13 luglio 1995 con cui l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo ha ritenuto di affidare al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO** il Dp. Prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha disposto che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle “navigazione in acque tranquille” fissati dalla circolare più volte citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;
- VISTO** l'ordinanza N° 01 del 17/01/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari,
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTA** l'analisi dei dati meteo-marine e climatiche, presi in considerazione nell'ultimo biennio forniti con nota n°M_D ARM040 REG2025 0002309 04-07-2025 dall'Aereonautica Militare - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale;
- VISTO** il parere espresso dal comandante della Delegazione di Spiaggia dipendente, e del porto dell'isola di Salina, con la mail assunta a prot. n. 11609 dell'Ufficio Circondariale

- VISTI** Marittimo Lipari in data 29/07/2025;
l'art. 6 e allegato II punto IV del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196
"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale".
- CONSIDERATO** la particolare morfologia del litorale compreso nell'ambito della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per emanare specifiche disposizioni a carattere generale atte ad individuare i limiti operativi e temporali per le unità abilitate alla navigazione in "acque tranquille";

ORDINA

Articolo 1

Estensione dei limiti temporali della "Navigazione in acque tranquille"

Nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari, i limiti temporali prescritti per la "navigazione in acque tranquille", ai fini del trasporto passeggeri, sono così stabiliti:

- "Ore diurne" (dall'alba al tramonto): dal 1° Aprile al 31 Ottobre;
- "Ore notturne" (dal tramonto all'alba): dal 15 giugno al 15 settembre

ARTICOLO 2

Limite operativo delle "ore diurne" e "ore notturne" definito per la navigazione in "acque tranquille" nel Circondario Marittimo di Lipari

Nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri, la navigazione nelle c.d. "acque tranquille" di cui all'art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 435/1991, è consentita:

1. in "ore diurne" (dall'alba al tramonto) entro 1 miglio dalla costa nei limiti del Circondario marittimo di Lipari;
2. in "ore notturne" (dal tramonto all'alba), a condizione che il comandante della nave rispetti le ulteriori seguenti condizioni:
 - a. limitatamente al periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre
 - b. navigare entro 500 metri dalla costa;
 - c. mantenersi ad una distanza corrispondente a non più di 30 (trenta) minuti di navigazione dal porto di Partenza a porto/località di Arrivo;
 - d. l'unità deve essere equipaggiata con l'apparato AIS (Automatic Identification System) regolarmente collaudato e risultante nella certificazione Rt/Rtf;
 - e. l'unità deve essere equipaggiata anche di mezzi collettivi di salvataggio (zattera ovvero apparecchio galleggiante) con capacità sufficiente per tutte le persone a bordo nonché da idonei segnali di soccorso da utilizzare in ore notturne (razzi a paracadute-fuochi a mano a luce rossa);
 - f. prima della partenza, in caso di presenza di minori e/o di non esperti al nuoto, dovrà far indossare agli stessi le cinture di salvataggio in dotazione;
 - g. adottare ogni ulteriore provvedimento, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire, in generale, la sicurezza della navigazione.

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi e limitazioni previsti dalle pertinenti norme ovvero dalle Ordinanze vigenti nel Circondario Marittimo di Lipari con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione, alle dotazioni ed equipaggiamenti di bordo, alle certificazioni e titoli professionali per unità ed equipaggio.

Articolo 3

Ulteriori limiti operativi per la “Navigazione in acque tranquille”

Rimangono invariati gli ulteriori limiti operativi prescritti nella Circolare titolo: “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 in premessa richiamata, ovvero :

- Visibilità buona;
- Vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi);
- Mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri).

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Qualora l'unità venga trasferita nelle acque di giurisdizione di un altro Ufficio Circondariale Marittimo valgono le disposizioni previste dalla circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08 luglio 1993 citata nei visti ovvero da specifica ordinanza emessa dalla locale Autorità Marittima.

Per le unità navali già in possesso di certificazioni riportanti la dicitura generica in “navigazione in acque tranquille” ovvero ove vengono specificati periodi temporali diversi da quanto impartito da codesta ordinanza, quando operanti nelle acque del Circondario Marittimo di Lipari, i limiti operativi devono intendersi quelli riportati dal presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni finali, abrogazioni e sanzioni

I limiti operativi indicati nella presente ordinanza valgono esclusivamente per le aree di mare ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari.

L'ordinanza n° 01 del 17/01/2023 emessa da questo Autorità marittima è abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza di sicurezza della navigazione saranno puniti, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Cod. Nav. salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, e saranno direttamente responsabili per danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità diretta ed indiretta anche per fatti che avvengano non in violazione del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli operatori di settore e l'inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/lipari.

Lipari lì (data della firma elettronica)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Fabio CICERO
(Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs.
07/03/2005, n.82)